



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 17-06-2020

Ufficio del Sindaco

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO - ANNO 2020. PULIZIA DI TERRENI, URBANI E PERIURBANI, CORTILI E GIARDINI DA STOPPIE, ERBACCE E STERPAGLIE.

Considerato che la presenza di fieno, stoppie ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti, viabilità stradale ma, soprattutto, gravi pericoli di incendio;

Considerato che le numerose strade comunali e vicinali sono spesso intransitabili a causa del restringimento dovuto alla mancata potatura delle siepi e dei rami nei terreni prospicienti le strade;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza a tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, disponendo un termine per la bonifica delle aree sopra indicate;

Visto il Nuovo Codice Della Strada e suo relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Visto l'art. 50, comma 5 e art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

Vista la L.R. n. 8 del 27/04/2016;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le prescrizioni Regionali Antincendio per la Campagna 2020-2022, aggiornamento 2020, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

Visto l'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e del la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

ORDINA

- 1) Ai proprietari di terreni liberi compresi nel perimetro urbano ed immediate adiacenze, di pulirli, estirpando o tagliando le erbacce ed i rovi, entro il **30 GIUGNO 2020**, per evitare il pericolo d'incendio o che diventino ricettacolo d'immondizie;
- 2) Ai proprietari di terreni confinanti con le strade aperte al pubblico transito, comprese quelle del centro urbano, di potare le siepi e contenerle all'interno delle loro proprietà, entro il **30 GIUGNO 2020** al fine di rendere le strade transitabili in tutta la loro larghezza;
- 3) Ai proprietari ed ai conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, di provvedere, entro il **30 GIUGNO 2020**, a:
 - ripulire l'area limitrofa alla strada e le recinzioni comunque costituite da erba, rovi e sterpaglie;
 - creare un'idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi;
- 4) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali di provvedere al taglio ed asporto, entro il **30 GIUGNO 2020**, di fieno e sterpaglie lungo la viabilità di propria competenza;

Considerato che nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23/04/2020, i lavori di pulizia delle aree (giardini, orti, cortili, campi incolti e similari) del centro urbano e delle aree periurbane (entro i 100 metri) dovranno svolgersi entro il 30 GIUGNO 2020.

Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 approvate con la Deliberazione G.R. n. 22/3 del 23/04/2020.

La violazione dei precetti di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2020 è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato E" alle Prescrizioni (Prontuario delle sanzioni amministrative).

L'inosservanza delle altre prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00), nonché l'obbligo di provvedere entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del verbale di accertata violazione, significando che in difetto, senza pregiudizio dell'azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese dell'interessato.

DEMANDA


A tutte le Forze dell'Ordine e alla Compagnia Barracellare, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Neoneli, 17 giugno 2020

Il Sindaco

Salvatore Cau



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Cau Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2020 al 02-07-2020
Lì 17-06-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE